

proposta di legge n. 215

(Proposta di legge statutaria)

a iniziativa del Consigliere Pieroni

presentata in data 19 giugno 2012

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 1:
“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge di modifica dello Statuto della Regione Marche avente come finalità la limitazione a due legislature consecutive del mandato di ogni singolo consigliere regionale, si rende necessaria per garantire, da un lato, un tempo ragionevolmente lungo (dieci anni) per la realizzazione delle iniziative di un legislatore regionale, dall'altro per consentire un effettivo ricambio nella classe dirigente e favorire, conseguentemente, una concreta apertura alle giovani generazioni.

Il recupero della politica come attività di reale servizio alla collettività diventa, nella situazione attuale, uno dei pochi messaggi credibili da indirizzare all'opinione pubblica e quindi al corpo elettorale.

La politica come servizio e passione ideale ha bisogno di gesti concreti per recuperare la

sua nobiltà. Soltanto attraverso una rinnovata fiducia della gente verso le Istituzioni di ogni livello si può salvare e rinnovare la nostra Democrazia.

Proprio perché convinto della necessità di riavvicinare le distanze che separano oggi i cittadini dalla politica e dai suoi rappresentanti, ed in definitiva dalle istituzioni, ritengo che una credibilità maggiore di tale proposta, passi attraverso la sua applicazione sin da subito e quindi considerare l'attuale mandato come il primo di quelli da conteggiare nel novero di quelli consecutivi.

La proposta di legge statutaria è composta di due articoli.

L'articolo 1 stabilisce il limite dei due mandati consecutivi.

L'articolo 2 definisce la decorrenza degli effetti della nuova disciplina.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale statutaria 1/2005)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche) è aggiunto il seguente:

“5 bis. Ogni Consigliere regionale non può restare in carica per più di due legislature consecutive, né può essere nominato assessore dal Presidente della Regione, ugualmente, per più di due mandati consecutivi.”.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono efficaci a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.